



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata
Ufficio Traffico

ORD. N. 9/D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1380 del 29.01.1988 e successive integrazioni e modifiche in materia di circolazione stradale;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 74/D del 7.08.2017 con la quale veniva istituito il senso unico di circolazione nel tratto compreso tra via Chiesa e via Pasubio per realizzare su entrambi i lati della strada idonei spazi di sosta ed evitare lo sbocco su via Chiesa migliorando la sicurezza della circolazione;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 100/D del 3.11.2017 con la quale veniva modificata la circolazione stradale delle vie Sabotino, Pasubio, Vittorio Veneto, Isonzo, Montegrappa con l'istituzione di una serie di sensi unici per garantire una maggiore sicurezza pedonale e veicolare oltre che alla realizzazione di un maggior numero di parcheggi;

Preso atto delle numerose segnalazioni dei cittadini della zona e delle varie riunioni tenutesi con i rappresentanti del Comitato S. Agostino relative ai disagi riscontrati a causa della modifica della circolazione suddetta ed in particolare del senso unico di via Cadorna;

Ritenuto che per poter venire incontro alle esigenze dei cittadini e garantire contestualmente la sicurezza stradale è possibile ripristinare il doppio senso di circolazione nel tratto di via Cadorna tra via Chiesa e via Pasubio ed avvertendo con della segnaletica luminosa posta in via Chiesa la presenza dell'intersezione con via Cadorna;

Preso atto del parere favorevole dell'Amministrazione Comunale;

Ritenuto per quanto sopra di provvedere alla modifica della segnaletica stradale orizzontale e verticale del tratto di via Cadorna compreso tra l'intersezione con via Chiesa e l'intersezione con via Pasubio ripristinando il doppio senso di marcia;

Visti gli artt. 5 - 7 - 37 - del D. L.vo 285/92 e successive integrazioni e modifiche;

ORDINA

1. L'istituzione del doppio senso di circolazione in via Cadorna dall'intersezione con via Chiesa all'intersezione con via Pasubio;
2. La soppressione dell'obbligo di direzione obbligatoria sinistra per i provenienti da via Pasubio che si immettono su via Cadorna;
3. L'obbligo di fermarsi e dare la precedenza dei veicoli provenienti da via Cadorna che si immettono su via Chiesa;
4. La realizzazione di stalli di sosta sul lato destro di via Cadorna, direzione via Chiesa;
5. L'installazione di due impianti di segnaletica luminosa lampeggiante in via Chiesa, in prossimità di via Cadorna, con l'indicazione di "attenzione intersezione pericolosa".

- Il presente provvedimento viene attuato mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
- Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per l'esecuzione, presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7.
- Di essa ne è data relazione con l'indicazione della data e dell'ora.
- E' fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di Esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/92.

Castelfidardo, 26/02/2019

Il Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Luca Finaurini



Il Responsabile del Settore IV
Dott. Ing. Ranieri Bocchini